



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web [abruzzo.lnd.it](http://abruzzo.lnd.it) - Email [crlnd.abruzzo01@figc.it](mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it) - PEC [Indabruzzo@pec.it](mailto:Indabruzzo@pec.it)

**Stagione Sportiva 2022-2023**  
**Comunicato Ufficiale N.35**  
**del 28 Novembre 2022**  
**SEZIONI**

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.](#)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.](#)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE](#)

[SEGRETERIA](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 11](#)

[Programma Gare Calcio a 11](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 5](#)

[Programma Gare Calcio a 5](#)

[ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.](#)

[ESPORT](#)

[ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale](#)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

[ALLEGATI](#)



**C.U. N.35 del 28.11.2022**

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E PIERLUIGI MARIANELLA (COMPONENTI), CON L'ASSISTENZA DEL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. ANTONIO COLELLA HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 28.11.2022 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.**

**APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. PRO CALCIO PATERNO AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL G.S. DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L'ESITO DELLA GARA PRO CALCIO PATERNO / CIVITELLA ROVETO, DISPUTATA IL 30.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 17 del 10.11.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).**

Con gravame del 14.11.2022, la società Pro Calcio Paterno A.S.D. ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per difetto di prova di avvenuta trasmissione del reclamo alla controparte A.S.D. Civitella Roveto nei modi indicati dal vigente art. 67 C.G.S.

Ha dedotto la reclamante che la copia del reclamo era stata trasmessa via e-mail all'indirizzo risultante da Facebook in quanto la società controinteressata non ha sito internet e, in ogni caso, dalle ricerche effettuate sui vari motori di ricerca via web della Lega Nazionale Dilettanti, non sarebbe stato possibile accertare quale fosse la p.e.c. della società Civitella Roveto.

Osserva la Corte che il reclamo è infondato e non merita accoglimento. In sostanza, la società Paterno deduce che la decisione del primo giudice (inammissibilità del reclamo per mancanza della prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte nei modi indicati dall'art. 67 C.G.S. e, cioè, via p.e.c.), deve essere annullata in quanto, dalle ricerche effettuate sui vari motori di ricerca via web della Lega nazionale Dilettanti, non sarebbe stato possibile accertare quale fosse la p.e.c. della società Civitella Roveto poiché inesistente il sito della stessa, tanto che era stata costretta ad inviare la copia del reclamo via e-mail all'indirizzo risultante da Facebook. D'altro canto, il comma 2 dell'art. 67 C.G.S. prescrive l'obbligo di depositare il ricorso via p.e.c. e non quello di comunicarlo alla società contro interessata con la stessa modalità.

L'assunto della reclamante non ha fondamento, sia perché l'indirizzo p.e.c. della società controinteressata era disponibile presso la Segreteria del C.R.A. Abruzzo della L.N.D. a semplice richiesta, sia perché la pretesa equipollente comunicazione con raccomandata a.r. è stata indirizzata erroneamente alla società Civitella Roveto presso Stadio Comunale Via Liri e non presso la sede ufficiale della società. E', infine, da aggiungere che, in ogni caso, l'art. 53 C.G.S. prescrive che ogni atto debba essere notificato a mezzo p.e.c., con la conseguenza che, come detto sopra, la società reclamante, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accertare la p.e.c. della controinteressata presso il C.R.A. Abruzzo.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale

**DELIBERA**

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

**C.U. N.35 del 28.11.2022**

**APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. CASTEL DEL MONTE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SANZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 3 – 0) IN RELAZIONE ALLA GARA COPPITO CALCIO / CASTEL DEL MONTE DISPUTATA IL 23.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE "A" (C.U. n° 16 del 3.11.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).**

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Castel Del Monte ha impugnato la sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Coppito Calcio, con il quale era stato dedotto l'ingresso in campo al 22' del secondo tempo di un calciatore con il numero di maglia n. 0 (non indicato in distinta e non identificato) in sostituzione del n. 8 della società Castel Del Monte.

La stessa società, comparsa dinanzi a questa Corte, ha insistito per la versione dei fatti descritta nel gravame concludendo per l'omologazione del risultato finale in quanto il direttore di gara avrebbe sicuramente riconosciuto il calciatore con la maglia n. 0, al momento del suo ingresso in campo, nella persona del sig. Domenico Carota, regolarmente presente in distinta ma con numero di maglia errato (19), circostanza rappresentata all'arbitro in quanto scoperta quando già le distinte erano state consegnate al medesimo.

La società controinteressata, ha fatto pervenire rituali controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del gravame, stante la dichiarazione del direttore di gara di non saper individuare né visivamente, né fisicamente il calciatore subentrato con la maglia n. 0.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla Società Polisportiva Castel del Monte deve essere accolto in quanto la tesi sostenuta dalla stessa è stata confermata dal direttore di gara, il quale sentito a chiarimenti dinanzi a questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto nel supplemento di rapporto reso al G.S., ha precisato che il calciatore che ha fatto ingresso in campo con la maglia senza numero era stato, in effetti, indicato ed identificato nel pre gara come Domenico Carota presente in distinta con il n. 19.

Da ciò consegue che detto calciatore ha fatto ingresso nel campo di gioco ed ha preso parte alla gara avendone titolo, con la conseguenza che la sanzione adottata dal primo Giudice sul falso presupposto sopra riferito, deve essere riformata e che, quindi, deve essere confermato il risultato acquisito sul campo.

Per questi motivi, la Corte D'Appello Federale Territoriale

**DELIBERA**

di accogliere l'appello e, per l'effetto, di confermare il risultato acquisito sul campo, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.

C.U. N.35 del 28.11.2022

**APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. NORA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA ALLA CALCIATRICE ANTINARELLA CRISTIANA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LA FENICE CALCIO A 5 / NORA CALCIO FEMMINILE , DISPUTATA IL 13.11.2022 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE (C.U. n° 32 del 17.11.2022 – C.R.A.).**

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Nora Calcio Femminile ha impugnato e il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei confronti della Antinarella con la seguente motivazione: *“Perché, dopo essere stata espulsa per doppia ammonizione, tentava di aggredire l'arbitro, non riuscendoci grazie all'intervento delle compagne di squadra, e gli rivolgeva ripetuti insulti e minacce. Nel rientrare negli spogliatoi metteva in atto un comportamento antisportivo”*.

Ha dedotto l'appellante che la tesserata ha proferito solo epiteti e insulti, che, sebbene deplorabili, non concretizzano una minaccia nei confronti dell'arbitro e non giustificano pertanto né la squalifica per quattro gare, né l'indicazione sul C.U. di un comportamento non tenuto. Ha concluso quindi per l'annullamento della squalifica o in subordine, per la riduzione.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla A.S.D. Nora deve essere respinto in quanto le circostanze che la calciatrice non abbia rivolto minacce all'indirizzo del direttore di gara (come erroneamente riportato nella decisione del primo giudice) è irrilevante rispetto al comportamento antisportivo tenuto dalla stessa, visto che si è trattato di una tentata aggressione non realizzata solo perché la stessa è stata trattenuta dalle compagne di squadra; di ripetute ingiurie rivolte allo stesso direttore di gara; di un ulteriore comportamento antisportivo al rientro negli spogliatoi.

La sanzione inflitta dal G.S. deve ritenersi, pertanto, congrua ed adeguata nonché meritevole di conferma .

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale

**DELIBERA**

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

**Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 28/11/2022.**

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**